

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Aggiornamento delle procedure di reclutamento del personale

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 2 dicembre 2009, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 242/2009 - Verb. 119

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il DPR n. 171 del 12 febbraio 1991;

VISTO il DPR n. 487 del 9 maggio 1994, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.35 che detta i principi generali in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante disposizioni sul "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO in particolare l'art.16 del suddetto Decreto Legislativo n. 127 che prevede che il CNR operi sulla base di un piano triennale di attività da aggiornare annualmente, comprendente la programmazione del fabbisogno di personale;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTI in particolare gli artt. 5 e 11 del Regolamento del personale, che prevedono, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione definisca i criteri e modalità per la formulazione dei bandi, per stabilire il grado di decentramento delle procedure concorsuali e per la costituzione e la tenuta dell'Albo di esperti interni ed esterni;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005 prot. n. 25033, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione vigente;

VISTA la deliberazione n. 61 dell'11 maggio 2005 del Consiglio di Amministrazione concernente le procedure di reclutamento in conformità con le disposizioni del Regolamento del personale;

VISTA la deliberazione n. 105 del 14 maggio 2008 del Consiglio di Amministrazione relativa all'aggiornamento delle Aree Scientifiche - conferma dei settori tecnologici;

v

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 46 del 25 febbraio 2009, relativa al fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011;

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 45 del 22 giugno 2005 di attuazione degli art. 5 e 11 del suddetto Regolamento del Personale;

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 56 dell'8 luglio 2005 di nomina di 14 Garanti per la nomina delle Commissioni per il reclutamento del personale e le progressioni di carriera;

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 36 del 24 luglio 2007 di aggiornamento dei nominativi dei Garanti in applicazione del sistema di classificazione per Macro Aree Disciplinari;

CONSIDERATA la piena funzionalità dei Dipartimenti che consente un loro attivo coinvolgimento nelle procedure di reclutamento del personale;

CONSIDERATO quindi che il ruolo dei Garanti può essere pienamente svolto dai Dipartimenti;

CONSIDERATE le alte professionalità e il grado di autonomia degli esperti esterni che costituiscono i Panel di Area nell'ambito del processo di valutazione degli Istituti CNR attualmente in corso;

VISTO il "Codice Minerva", approvato a Bruxelles nel giugno 2005 dal Gruppo di Helsinki per "Donne e Scienza" e dalla Conferenza della Presidenza austriaca dell'Unione Europea sulle Risorse Umane nel giugno 2006, finalizzato a rendere le procedure di assunzione, promozione e finanziamento dei ricercatori più trasparenti ed eque;

RAVVISATA di conseguenza l'opportunità di apportare delle modifiche alle procedure di reclutamento del personale e, in particolare, alle modalità di costituzione dell'Albo di esperti interni e esterni da utilizzare per la formazione delle commissioni di concorso;

VISTO il confronto avvenuto con le OO.SS. in data 9, 10 e 17 novembre 2009;

VISTA la relazione del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0082198 del 23 novembre 2009;

DELIBERA

1. la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61/2005 dell'11 maggio 2005 è sostituita dalla seguente delibera. I criteri generali si applicheranno alle procedure che saranno bandite a decorrere dalla data della presente deliberazione;

2. le procedure di reclutamento del personale sono aggiornate nel seguente modo:

- le procedure di reclutamento ai vari livelli del personale ricercatore e tecnologo sono svolte secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- le procedure di reclutamento del personale dal IV al VIII livello sono svolte secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato B che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- è istituito l'Albo di esperti interni ed esterni per la composizione delle commissioni nelle procedure di reclutamento del personale ricercatore e tecnologo secondo quanto riportato nell'allegato C, parte integrante della presente deliberazione. L'Albo è tenuto, allo stato, dall'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse e aggiornato ogni cinque anni;
- è soppresso il Comitato dei Garanti nominati dal Presidente, fatte salve le procedure concorsuali già in atto alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
- le commissioni di concorso sono nominate dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sulla base di rose proposte dai Direttori di Dipartimento attingendo dai nominativi dell'Albo di cui all'Allegato C e nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 20 del decreto di riordino;
- ai fini delle procedure concorsuali e della nomina delle commissioni di concorso, le aree disciplinari e i settori tecnologici previsti dalla deliberazione n. 105 del 14 maggio 2008 del Consiglio di Amministrazione corrispondono alle aree scientifiche di cui all'art. 20 comma 4 lettera a) del d.lgs 127/2003;
- per ciascuna procedura di reclutamento, si provvederà alla pubblicazione dei *curricula* dei membri della corrispondente commissione, al fine di ottemperare alle regole sulla trasparenza indicate nel "Codice Minerva";
- al Presidente è dato mandato di procedere con proprio provvedimento all'approvazione dei documenti allegati, nonché di apportare eventuali miglioramenti del testo o correzioni che siano coerenti con gli indirizzi generali valutando, se del caso, l'introduzione di significativi cambiamenti da sottoporre alle decisioni del Consiglio.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Allegato A

Criteri generali per le procedure di reclutamento del personale ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato

Articolo 1

Dirigenti di ricerca

1. Le commissioni per l'assunzione dei dirigenti di ricerca sono composte da tre a cinque membri, a seconda dell'area scientifica interessata, selezionati dall'Albo degli esperti:
 - a) la maggioranza dei componenti è scelta dalla parte II "Esterni" dell'Albo di esperti tra i professori universitari ordinari e i dirigenti di ricerca di altri enti del comparto ricerca;
 - b) gli altri componenti sono scelti dalla parte I "Interni" sezione 1, tra i dirigenti di ricerca del CNR;
 - c) il Presidente, scelto tra i componenti di cui alle lettere a e b, è individuato tra dirigenti di ricerca dell'Ente o dipendenti di altro ente del comparto ovvero professori universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale.

Articolo 2

Primi ricercatori

1. Le commissioni per l'assunzione dei primi ricercatori sono composte da tre a cinque membri a seconda dell'area scientifica interessata, selezionati dall'Albo degli esperti:
 - a) la maggioranza dei componenti è scelta dalla parte II "Esterni" tra i professori universitari ordinari, i professori universitari associati, dirigenti di ricerca e primi ricercatori di altri enti del comparto ricerca;
 - b) gli altri componenti sono scelti dalla parte I "Interni" tra i dirigenti di ricerca e i primi ricercatori del CNR;
 - c) il Presidente, scelto tra i componenti di cui alle lettere a e b, è individuato tra i dirigenti di ricerca dell'Ente o dipendenti di altro ente del comparto ovvero professori universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale.

Articolo 3

Ricercatori

1. Le commissioni per l'assunzione dei ricercatori sono composte da tre a cinque membri, a seconda dell'area scientifica interessata, selezionati dall'Albo degli esperti:
 - a) la maggioranza dei componenti è scelta dalla parte II "Esterni" tra i professori universitari ordinari, i professori universitari associati, i dirigenti di ricerca e primi ricercatori di altri enti del comparto ricerca;
 - b) gli altri componenti sono scelti dalla parte I "Interni" tra i dirigenti di ricerca, i primi ricercatori e i ricercatori del CNR;
 - c) il Presidente, scelto tra i componenti di cui alle lettere a e b, è individuato tra dirigenti di ricerca o tecnologi dell'Ente o dipendenti di altro ente del comparto ovvero professori universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale.
- ✓

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Articolo 4 Tecnologi

1. Le commissioni per l'assunzione ai diversi livelli del profilo di tecnologo sono composte da tre a cinque membri, a seconda del settore tecnologico interessato, selezionati dall'Albo degli esperti, e sono così composte:
 - a) la maggioranza dei componenti è scelta dalla parte II "Esterni" dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologici, primi ricercatori e primi tecnologi di altri enti del comparto ricerca di livello almeno pari a quello del posto da ricoprire nonché tra i professori universitari ordinari o associati;
 - b) gli altri componenti sono scelti dalla parte I "Interni" tra i dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologici, primi ricercatori, primi tecnologi, ricercatori e tecnologi del CNR di livello almeno pari a quello del posto da ricoprire;
 - c) il Presidente, scelto tra i componenti di cui alle lettere a e b, è individuato tra dirigenti di ricerca o tecnologi dell'Ente o dipendenti di altro ente del comparto ovvero professori universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale.

Articolo 5 Requisiti di ammissione e prove

1. Per i concorsi per l'assunzione di dirigenti di ricerca la commissione predispone la graduatoria sulla base dei curricula e dei titoli scientifici.
2. Per i concorsi per l'assunzione dei primi ricercatori occorre essere in possesso del diploma di laurea. La selezione avviene sulla base della valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici, integrata da un colloquio.
3. Per i concorsi per l'assunzione al livello iniziale del profilo di ricercatore occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente attinente all'attività richiesta dal bando, ovvero essere in possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al DM n.509/1999 oppure della laurea specialistica o magistrale, e aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centro di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti a tempo determinato di cui al comma 3 dell'articolo 20 del decreto di riordino o di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività.
4. Per i concorsi di cui al comma 3 il bando prevede e disciplina i criteri di valutazione dei titoli scientifici e lo svolgimento di tre prove: due prove scritte, a carattere teorico e a carattere applicativo, e una prova orale.
5. Per i concorsi per l'accesso ai diversi livelli del profilo di tecnologo occorre il possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al DM n.509/1999 oppure della laurea specialistica o magistrale, ed inoltre per i dirigenti tecnologici e i primi tecnologi occorrono rispettivamente almeno dodici e otto anni di specifica esperienza professionale.
6. Il concorso per l'accesso ai diversi profili di tecnologo avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) dirigenti tecnologici e primi tecnologi: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali integrata da colloquio;

✓

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) tecnologi di livello iniziale: valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali, integrata da una prova scritta a prevalente carattere applicativo e una prova orale.

Articolo 6

Grado di decentramento alle varie strutture

1. Le domande sono inoltrate di regola all'Ufficio concorsi e borse di studio salva diversa disposizione specificata nel bando. L'Ufficio provvede a verificare i requisiti di ammissione e alle eventuali esclusioni disposte dal Dirigente dell'Ufficio.
2. I lavori delle commissioni e le prove di esame di regola sono svolte a livello regionale in una sede individuata nell'ambito delle Aree di ricerca del CNR, ove presenti, o presso strutture scientifiche del CNR.
3. Il numero delle commissioni è stabilito in base al numero delle aree scientifiche o dei settori tecnologici individuati nel bando. La sede di cui al comma 2 è di norma stabilita nella regione con il maggior numero di domande pervenute.

h

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Allegato B

Criteria generali per le procedure di reclutamento del personale dal IV al VIII livello a tempo indeterminato

Articolo 1

1. Si applicano le modalità di reclutamento previste dalle disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali vigenti in materia.
2. Le domande sono inoltrate di regola all'Ufficio concorsi e borse di studio salva diversa disposizione specificata nel bando. L'Ufficio provvede a verificare i requisiti di ammissione e alle eventuali esclusioni disposte dal Dirigente dell'Ufficio.
3. I lavori delle commissioni e le prove di esame di regola sono svolte a livello regionale in una sede individuata nell'ambito delle Aree di ricerca del CNR, ove presenti, o presso strutture scientifiche del CNR.
4. Le soglie di idoneità di cui all'articolo 11 comma 2 del regolamento del personale sono specificate di volta in volta nel bando.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Allegato C

Modalità di costituzione dell'albo di esperti interni e esterni

1. L'Albo è suddiviso nelle seguenti parti e, al loro interno, nelle seguenti sezioni:

Parte I – Interni

- a. Dirigenti di ricerca del CNR
- b. Primi ricercatori del CNR
- c. Ricercatori del CNR
- d. Dirigenti tecnologi del CNR
- e. Primi tecnologi del CNR
- f. Tecnologi del CNR

Parte II - Esterni:

- a. 15 nominativi proposti da ciascun Consiglio Scientifico di Dipartimento, sentiti eventualmente i Consigli Scientifici di Istituto, nelle categorie dei Professori universitari ordinari, Professori universitari associati, Dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori di altri enti del comparto ricerca, Dirigenti tecnologi, primi tecnologi e tecnologi di altri enti del comparto ricerca, esperti di provata competenza nelle materie di concorso provenienti da soggetti pubblici o privati.
 - b. 50 nominativi proposti dal Consiglio Scientifico Generale tra le medesime categorie di cui al comma 1.
 - c. 150 componenti dei Panel di Area coinvolti nel processo di valutazione degli Istituti di cui al Provvedimento del Presidente n. 52 del 25 giugno 2008 e successive integrazioni e modifiche.
2. L'Albo sarà ulteriormente articolato con riferimento sia al profilo (es. dirigente di ricerca, primo ricercatore, etc.) sia alla funzione (es. presidente/componente) sia alle aree scientifiche e tecnologiche di cui alla deliberazione CdA n. 105/2008.
3. L'Albo è aggiornato ogni 5 anni.

W